

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO	n. 36
2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)	
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE	
195 ^a seduta: martedì 6 ottobre 2020	
Presidenza del presidente OSTELLARI	

2^a Commissione

36° RES. STEN. (6 ottobre 2020)

INDICE

(251) Julia UNTERBERGER. – Modifiche al- l'articolo 192 del codice civile, in materia di co- munione legale tra i coniugi	
(1490) Julia UNTERBERGER. – Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato	
(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490	

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

e rinvio)

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto: Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

2^a Commissione

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

I lavori hanno inizio alle ore 17,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(251) Julia UNTERBERGER. – Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. – Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 251 e n. 1490.

Propongo di congiungere la discussione dei due disegni di legge.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Piarulli.

PIARULLI (*M5S*). Signor Presidente, do per illustrati i provvedimenti in titolo, ambedue di iniziativa della senatrice Unterberger, che recano modifiche al codice civile.

Più nel dettaglio, il primo dei due provvedimenti (Atto Senato n. 251) è finalizzato a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due.

In proposito, la relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva come la giurisprudenza si sia più volte interrogata sull'automatica caduta in comunione legale dell'immobile costruito sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi. Con un arresto a sezioni unite del 1996, la Suprema corte ha ritenuto di escludere l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile da parte dell'altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La successiva giurisprudenza, cercando soluzioni a casi concreti, «ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996».

Al fine di ovviare a questa situazione di incertezza e di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio, la proposta interviene sull'articolo 192 del codice civile prevedendo 2^a Commissione

che ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di sua proprietà esclusiva (articolo 1). Il disegno di legge prevede poi, all'articolo 2, l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge della nuova disciplina.

Il disegno di legge n. 1490 presenta un ambito di applicazione più ampio, modificando una serie di articoli del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nello specifico, l'articolo 1 modifica l'articolo 143 del codice civile, riconoscendo al coniuge, che nell'interesse della famiglia rinunci all'attività lavorativa retribuita, il diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 145 del codice civile, sull'intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a*), sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b*) si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al 70 per cento senza il consenso dell'altro coniuge.

Da ultimo, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,15.